

22 giugno 2009 **Al voto, al voto**

di Mario Guglietti

Per la celebrazione del quinto compleanno della norma che ha reintrodotta nell'ordinamento della scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi, abbiamo scelto la data del **22 giugno 2009**, corrispondente alla deliberazione definitiva adottata dal Consiglio dei Ministri del Regolamento recante il "*Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 1.9.2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.10.2008, n. 169*" ("Gelmini").

A tale Regolamento, emanato attraverso uno specifico Decreto del Presidente della Repubblica è stato attribuito il n. **122**, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 19.8.2009, ed è entrato in vigore il successivo giorno 20 dello stesso mese.

L'entrata in vigore del **d.P.R. 122/2009**, avvenuta dopo un anno dall'approvazione del D.L. 137/2008, avrebbe dovuto mettere ordine alle incertezze e alle difficoltà concretamente applicative delle norme immediatamente precettive contenute negli artt. 2 e 3 del decreto "Gelmini" che a partire fin dall'a.s. 2008/2009, con un'operazione di forte impatto mediatico e non priva di enfasi demagogica, aveva disposto la valutazione **espressa in decimi del comportamento** "...di ogni studente" (che ai nostri tempi si chiamava "condotta") nonché la valutazione periodica e annuale degli **apprendimenti** degli alunni (che ai nostri tempi si chiamava "profitto") e la certificazione delle **competenze** da essi acquisite, ambedue **espresse in decimi**, che nella scuola primaria doveva essere "illustrata" con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto.

Con le suddette norme si compiva di fatto un salto all'indietro di circa 80 anni giacché venivano ripristinate, inasprendole, alcune disposizioni contenute nel R.D. n. 1054 del 1923, cioè in piena Riforma Gentile, che prevedevano il rinvio all'esame di riparazione in tutte le materie in caso di voto in condotta inferiore a 8 decimi e la ripetizione dell'anno in caso di voto inferiore a sei.

L'esperienza dell'a.s.2008/2009 è ancora troppo recente per non dimenticare lo scalpore, l'imbarazzo, l'incredulità e lo sconcerto suscitato non solo tra i docenti ma anche tra le famiglie, da una disposizione che, pur in assenza dell'atto di decretazione secondaria che avrebbe dovuto provvedere al "*coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni*" poneva drasticamente fine alla cultura e alla pratica valutativa introdotte dalla legge 517/77, unanimemente annoverata tra i provvedimenti di innovazione e riforma del nostro sistema scolastico maggiormente attesi, partecipati e condivisi.

Si trattò di un anno difficile anche per il Miur, ed in particolare della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici (all'epoca affidata al dott. Mario Dutto) che nelle more del perfezionamento formale del regolamento (la cui fase istruttoria prese avvio nel dicembre del 2008) si vide costretta ad emanare numerose Note e Circolari "di chiarimento" con l'effetto di una sovrabbondante produzione di testi non sempre efficacemente dirimenti i dubbi e le difficoltà attuative, confermando così la preoccupazione espressa dal Consiglio di Stato nel prescritto parere, reso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi il 6 aprile 2009, parlando del permanere di "*...una certa difficoltà nella ricostruzione del quadro normativo in materia... rendendo più complesso il compito di chi poi è chiamato ad operare nel settore... omissis*".

Particolare risalto sugli organi di informazione trovarono, tra gli altri, i "chiarimenti" sulle promozioni con il "6 rosso"(o con asterisco) derivanti dalla competenza istituzionale



attribuita al consiglio di classe a deliberare, a maggioranza, sui voti dello scrutinio finale (*“su proposta, non vincolante, del docente della singola disciplina”*) con la conseguenza che una insufficienza può trasformarsi in *“sufficienza”*, consentendo così il soddisfacimento della condizione posta dall’art. 3 del D.L. 137/2008 in base alla quale l’ammissione alla classe successiva presuppone un voto sufficiente in **tutte** le materie.

Come precedentemente accennato, l’istruttoria del provvedimento venne inizialmente curata dal Miur subito dopo la pubblicazione sulla G.U. n. 256 del 31.10.2008 della Legge 30.10.2008, n. 169 di conversione, con modificazioni, del D.L. 137/2008 recante: *“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”*.

L’art. 3 di questa legge, infatti, al comma 5, demandava ad un apposito Decreto governativo *“...il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.”*

La necessità obiettiva di provvedere a tale *“coordinamento”* nasceva dall’esistenza di norme di rango primario all’epoca vigenti (puntualmente richiamate nel Preambolo del Regolamento) che richiedeva una specifica delega legislativa, in assenza della quale il Regolamento stesso rischiava di esporsi a censure di legittimità.

A tale proposito riteniamo utile aprire una parentesi sul clima politico determinatosi all’inizio della XVI Legislatura (2008/2912), a maggioranza di centro-destra, nell’ambito del quale è maturato il D.L. 137/2008 da cui è scaturita la delega al Governo per l’adozione del provvedimento del quale ci stiamo oggi occupando.

Le iniziative politico-parlamentari della ministra Mariastelle Gelmini

La vigilia delle vacanze estive del 2008, accanto al D.L. 112/2008 (quello, tanto per intenderci, del famigerato art. 64 dei tagli alla scuola!) fece registrare un altro significativo evento politico: l’approvazione a fine luglio da parte del Governo, su proposta della ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca, del disegno di Legge *“Disposizioni in materia di istruzione università e ricerca”* datato 1° agosto 2008 del quale, tuttavia, non venne mai avviato l’esame parlamentare per la scelta politica della ministra proponente e dell’intero Governo di affidare alcune materie contenute nel suddetto D.D.L. ad un altro provvedimento d’urgenza che di lì a poco sarebbe stato adottato, cioè il D.L. 137/2008.

Correttamente, attraverso un disegno di Legge affidato, perciò, secondo i promettenti (almeno allora...!) propositi della neo-ministra annunciati in sede di audizioni alla VII Commissione Istruzione della Camera e del Senato, ad un disteso e approfondito dibattito parlamentare, che si sarebbe potuto avvalere anche dei contributi dell’opposizione, venivano affrontate importanti materie di riforma della scuola, dell’università e della ricerca, anche se destinato a risultare fortemente condizionato dalla *“riorganizzazione”* ordinamentale e dai *“tagli”* – già noti – che da lì a qualche giorno sarebbero stati definitivamente sanciti dalla L. 133/2008, di conversione in legge del richiamato D.L. 112/2008 (*“Tremonti”*).

Questo D.D.L. si componeva di 12 articoli: Cittadinanza e Costituzione; Valutazione del comportamento degli studenti; Saldo dei debiti formativi e calendario scolastico; Esame preliminare all’esame di stato e composizione delle commissioni; Nomine personale scolastico; Carta dello studente nelle scuole secondarie superiori; Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria; Sostituzione dell’art. 2, comma 433, della L. 24.12.2007, n. 244; Disposizioni urgenti per l’assunzione dei ricercatori/Codificazione delle norme sull’ordinamento universitario; Diritto allo studio universitario; Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca (nessun accenno, al *“maestro unico”*).

Come si noterà, il provvedimento affrontava una serie di importanti questioni che, senza sconvolgere il precedente impianto ordinamentale, cioè senza rimettere in discussione le scelte di fondo adottate nelle due precedenti legislature, rispettava sostanzialmente

l'impegno della ministra assunto nelle audizioni parlamentari tenute immediatamente dopo la sua nomina, ad intervenire legislativamente solo su materie ritenute necessarie.

A fine agosto, e precisamente nella seduta del 28 agosto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, della ministra dell'Istruzione, Università e Ricerca, *di concerto* con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, approvò il D.L. 1.9.2008, n. 137, il cui cammino parlamentare, concluso con l'approvazione definitiva della legge di conversione, con modificazioni, 30.10.2008, n. 169 risultò molto veloce e non consentì un appropriato e disteso dibattito, con l'aggravante che l'approvazione in prima lettura del disegno di legge di conversione era avvenuta con il ricorso al voto di fiducia.

Dell'originario D.L. 1.8.2008, questo decreto Legge riprese, ancorché con alcune significative modificazioni, le seguenti materie:

1. l'introduzione della nuova disciplina di insegnamento "Cittadinanza e Costituzione";
2. la valutazione del comportamento degli studenti;
3. la valutazione del rendimento scolastico degli studenti;
4. il valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria.

Ma al di là di ciò, il più sostanziale profilo di discontinuità rispetto all'originario disegno riformatore, fu costituito dal ricorso alla decretazione d'urgenza le cui motivazioni culturali, politiche, giuridiche e istituzionali (anche da molti commentatori, editorialisti oltre che dagli esponenti dell'opposizione, ritenute alquanto fragili) sono desumibili dall'esordio del preambolo del provvedimento, che così testualmente recitava:

"Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalità ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attività connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell'ambito della comunità scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica... omissis".

In sede di conversione in legge, oltre agli emendamenti agli articoli 1 (Cittadinanza e Costituzione), 2 (Valutazione del comportamento degli studenti), 3 (Valutazione del rendimento scolastico degli studenti), 4 (Insegnante unico nella scuola primaria), 5 (Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria), 7 (Modifica del comma 433 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia), al fine di renderne, secondo il Governo, più comprensibile il dispositivo, vennero introdotti i seguenti articoli, del tutto nuovi, che ne resero notevolmente integrato il testo originario:

art. 1-bis, che destinava i residui non utilizzati del bilancio dello Stato per l'anno 2008 al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti sportivi dei medesimi;

art. 5-bis, che dettava disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento e consentiva ai docenti che avevano frequentato i corsi del IX ciclo delle Ssis o dei Cobaslid e conseguito il titolo abilitante di iscriversi, a domanda, nelle predette graduatorie, collocandosi nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti;

art. 7-bis, che introduceva una puntuale disciplina concernente l'individuazione di specifiche risorse destinate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici.

È fuor di dubbio che la più inquietante e inattesa novità rispetto al disegno di Legge ed alle stesse esternazioni del Ministro rese prima delle vacanze estive, riguardò l'affidamento

delle classi della scuola elementare ad “*un unico insegnante*”, fissando il loro funzionamento a “*24 ore settimanali*”.

La formulazione testuale della norma collegava esplicitamente questa scelta agli obiettivi di “razionalizzazione” contenuti nel “famigerato” art. 64 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008 e considerava espressamente il ricorso a tale modello come un *ulteriore* strumento organizzativo fornito all’Amministrazione per realizzare gli attesi e onerosi risparmi.

La norma (da noi energicamente contestata), quindi, dal punto di vista tecnico–giuridico, non offriva alcuna legittimazione di natura educativa e pedagogica che pure, a posteriori, la ministra e l’Amministrazione si affannarono vanamente a voler ricercare.

Per quanto concerne l’art. 1 “Cittadinanza e Costituzione”, quella che nel disegno di legge si configurava come introduzione di una vera e propria nuova disciplina di studio, per la quale si prevedeva anche uno specifico monte ore annuale (33 ore), si stemperò in un più generico richiamo ad azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale, finalizzate all’acquisizione di conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, nell’ambito delle aree storico–geografica e storico–sociale e del monte ore complessivamente riservato alle stesse. Si prevedeva anche l’avvio, in proposito, di una sperimentazione nazionale per la quale venne predisposto dal Miur un apposito progetto inviato, unitamente alla bozza di Decreto Ministeriale, al Cnpi per prescritto parere, reso nella seduta plenaria del 17 novembre 2009.

Un emendamento introdotto dalla Camera dei Deputati in sede di conversione in legge, impose alle scuole l’attivazione di “*iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale*”. Ciò al fine di “*promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale*” (pleonastico segnalare il gruppo politico di appartenenza del Deputato presentatore).

Con l’art. 2 venne riproposto sostanzialmente il contenuto del disegno di legge per quanto riguarda il ripristino del voto sul comportamento degli studenti, ma scomparve la distinzione circa la modalità di espressione della valutazione, prevista in decimi anche per la secondaria di I grado, stante quanto declinato al successivo art. 3, che reintroduceva la valutazione in decimi anche nel primo ciclo di istruzione. Per quanto riguardava la bocciatura in caso di voto inferiore a sei decimi, si rinviava ad un successivo apposito decreto ministeriale la definizione di criteri per correlare tale decisione alla particolare e oggettiva gravità del comportamento nonché ad eventuali modalità applicative della nuova disposizione.

Con l’art. 3 si stabilì che anche nel primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di I grado) la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti (e delle “competenze”!) venisse espressa in decimi, integrata, nella scuola primaria, da “*giudizi analitici sul livello globale di maturazione raggiunto dall’allievo*”.

In sede di conversione in legge venne aggiunta la precisazione, sempre riferita alla scuola primaria, che la mancata ammissione dell’alunno alla classe successiva dovesse essere assunta dai docenti, all’unanimità, solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Vennero conseguentemente operate, rispetto alle previgenti disposizioni di legge, le necessarie integrazioni, modifiche, abrogazioni. Anche su questa materia si fece rinvio ad un successivo specifico regolamento (il futuro D.M. n. 122/2009), previo coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione degli alunni, “*...tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni.*” Il proposito risultava sicuramente condivisibile quanto infelice la sua formulazione.

Con l’art. 4 si rese esplicita l’indicazione del modello dell’unico insegnante per classe nella scuola primaria. In questo senso venne fornita una precisa indicazione di cui si sarebbe dovuto tener conto in sede di definizione dei regolamenti attuativi di cui al comma 4 dell’art. 64 del D.L. 112, convertito nella legge 6/8/08 n. 133. La formulazione del testo non consentì immediatamente di valutare in dettaglio la portata dell’intervento, né gli elementi

di gradualità che eventualmente si sarebbero voluti adottare in sede di attuazione dei nuovi criteri, che sembravano tuttavia prefigurare come modello base quello di una scuola funzionante a 24 ore, aperta ad ulteriore più ampia articolazione oraria in rapporto alle esigenze espresse dalle famiglie. (27h–30h settimanali, estensibili a 40, nell’organizzazione del tempo pieno/prolungato) Queste problematiche – com’è noto – sarebbero state successivamente chiarite nel Piano Programmatico di interventi, in attuazione del 3° comma dell’art. 64. Il comma 2 intervenne direttamente sul terreno contrattuale, prevedendo un’apposita sequenza nella quale definire il trattamento economico dovuto per le eventuali ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario contrattualmente destinato all’insegnamento (22 ore).

In sede di conversione in legge venne introdotta, a seguito di un esplicito rilievo della Commissione Bilancio, una norma di carattere finanziario che in via transitoria consentiva di reperire le necessarie risorse “... *a valere sulle risorse del fondo delle istituzioni scolastiche* ...”, da reintegrare con una quota parte del 30% delle risorse ottenute dai risparmi della “manovra”, destinate alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola.

Un ultimo emendamento (2–ter) precisò che la nuova disciplina sarebbe entrata in vigore, “... *a partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico*” (sarà, dunque, pienamente a regime, nell’a.s. 2013/14).

Con l’art. 5 si stabilì che l’adozione dei libri di testo avvenisse ogni cinque anni, e che la stessa potesse avvenire solo per quei testi rispetto ai quali fosse stato acquisito l’impegno degli editori a mantenerne invariato il contenuto per un quinquennio nella scuola primaria e per un sessennio nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Su questa materia interverrà una delle ultime “manovre”, con la graduale digitalizzazione dei libri di testo.

Con l’art. 5–bis “*Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento*” venne prevista la possibilità di accedere alle graduatorie ad esaurimento riconosciuta a particolari categorie di personale (IX ciclo delle Ssis, Cobaslid, corsi di strumento musicale, ecc.), motivata dalla situazione di perdurante vuoto normativo in ordine alle procedure di reclutamento ordinarie, stante la non attuazione della delega contenuta nell’art. 2, comma 416, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) per una loro ridefinizione.

Suscitò in alcuni commentatori perplessità (in quanto considerata fonte di sicuro contenzioso), la previsione di un inserimento cosiddetto “a pettine”, laddove sarebbe stato più opportuno consentire un inserimento “in coda”, più confacente alla nuova natura che le graduatorie avevano assunto a seguito della trasformazione (ad esaurimento) operata dall’art. 1, comma 605, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).

(Riteniamo non opportuno, in questa sede di natura prevalentemente ricognitiva, dar conto del vasto contenzioso giurisdizionale – e dei relativi e controversi esiti – innescato da questa disposizione).

Con l’art. 6 venne ripristinato, come da più parti richiesto, il valore abilitante dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, venuto meno a seguito dell’abrogazione dell’art. 5 della legge 53/2003 (riforma “Moratti”) operato dal comma 416, dell’art. 2 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

L’art. 7 rideterminò le modalità di accesso alle scuole di specializzazione mediche.

Con l’art. 7–bis “*Provvedimenti per la sicurezza delle scuole*”, venne destinato al piano straordinario per la sicurezza degli edifici scolastici, ed in particolare a quelli ricadenti nelle aree a rischio sismico, “*un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziato per il programma delle infrastrutture strategiche*”.

Infatti, il programma delle Infrastrutture Strategiche elaborato nel giugno 2008 in coerenza con il Dpef, individuava le *esigenze prioritarie* nel triennio 2008/09, 2009/10, 2010/11 quantificabili in una spesa di 14 miliardi di euro di fondi pubblici e 30 miliardi di

euro di fondi privati. (Facendo riferimento a tali stanziamenti, il 5% corrispondeva a 700 milioni di euro).

Al medesimo obiettivo della sicurezza e messa a norma degli edifici scolastici venivano recuperate tutte le economie (somme non spese) derivanti da precedenti leggi specifiche.

La necessità di intervenire urgentemente in materia di sicurezza delle scuole al fine di eliminare tutte quelle carenze strutturali e funzionali che potessero mettere a rischio la sicurezza e l'incolumità dei ragazzi, portò, attraverso questo emendamento, all'individuazione di una nuova figura/funzione professionale, il "soggetto attuatore", "con il compito di definire"... "gli interventi da effettuare per l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici".

Come si ricorderà, i due provvedimenti Tremonti/Gelmini suscitarono una grande ondata di contestazioni e proteste, culminate nel grande sciopero e manifestazione unitari del 30.10.2008 e in quello altrettanto imponente del 31.10.2009 organizzato dalla Cisl Scuola.

Il "combinato disposto" – locuzione cara agli esperti di fatti tecnico-giuridici – dei provvedimenti "Tremonti/Gelmini" non solo hanno inciso sull'impianto istituzionale e sull'assetto ordinamentale della scuola, ma hanno tentato di scardinarne anche il modello culturale e pedagogico costruito negli anni.

A questo tema è stata dedicata una distesa riflessione compiuta da Italo Fiorin, affidata alla pubblicazione "Una scuola da far paura" (Editrice Esperia, 2009, Roma) commissionata dalla Cisl Scuola, la cui lettura resta di avvincente e preoccupante attualità.

Ci sia, pertanto, consentito, riproporne alcuni stralci della presentazione di Francesco Scrima:

"Il titolo di questo libro è molto forte. "una scuola da far paura". La sua giustificazione, come apparirà leggendolo, nasce dalla considerazione di come gli attuali indirizzi di politica scolastica stiano scardinando il modello culturale e pedagogico che è stato progressivamente costruito attraverso un faticoso movimento di innovazione. Oggi tale processo appare ridotto ad un esile filo sul punto di spezzarsi ..."

... Queste pagine sono nate da un'esigenza che si è andata facendo sempre più forte, man mano che il dibattito sulla scuola ha preso piede, occupando le prime pagine dei quotidiani nazionali e anche le piazze, riempite dopo tanto tempo da protagonisti perfino inaspettati, non solo gli "impegnati", i militanti nei sindacati o nei partiti di opposizione, ma anche molti che per la prima volta hanno deciso di manifestare, in forma pacifica e decisa: genitori, studenti, insegnanti politicamente non schierati.

Ci ha particolarmente colpito vedere delle maestre, con molti anni di servizio sulle spalle, non precarie, non preoccupate per il loro individuale posto di lavoro, scendere per la prima volta in piazza e, perfino, prendere un treno per arrivare da ogni regione a Roma, il 30 ottobre del 2008, per la grande manifestazione promossa unitariamente dai sindacati della scuola. Che cosa ha mosso quelle insegnanti?. Basta rispondere a questa domanda per capire qualcosa del malessere della scuola.

Il "ritorno al maestro unico" è qualche cosa di più di un provvedimento relativo alla scuola primaria, anche se il destinatario è questo ordine di scuola; di fatto è divenuto il paradigma esemplare di qualche cosa di più rilevante ancora, di una certa visione della scuola e di una cultura diversa da quella che avevamo conosciuto e in gran parte condiviso, non importa quale fosse la propensione politica...

... La maggior parte dei commentatori ha giustamente interpretato la riproposizione dell'insegnante unico come scelta motivata da criteri economici: di fronte alle difficoltà finanziarie del Paese e alla ingente spesa per l'istruzione, presentata come fuori controllo. Di qui i tagli e una serie di provvedimenti, che riguardavano il reclutamento del personale, la razionalizzazione e la riduzione dei servizi erogati, la chiusura o l'accorpamento di scuole ...

Ma se si guarda più in profondità, la scelta appare sostenuta anche da altre ragioni, questa volta non economiche, ma culturali. Ecco perché la questione del “maestro unico” è cruciale e rivelatrice, e vale la pena dedicare ad essa una attenzione particolare.

Quello che infatti si intende ottenere, e che la riproposizione dell’insegnante unico svela, è lo smantellamento di una cultura pedagogica sentita come estranea e pericolosa ...

... Ecco perché ci è sembrato importante lo sforzo di questo saggio breve che, aiutandoci a fare qualche piccolo passo indietro rispetto al presente, ci consente di non dimenticare come era la nostra scuola quarant’anni fa e come, piano piano, la cultura pedagogica ha contribuito a trasformarla. Ma anche a capire come oggi le conquiste realizzate con la generosità di tanti insegnanti, invisibili protagonisti che con il loro lavoro quotidiano dentro le pareti delle aule scolastiche hanno costruito una buona scuola, rischiano di vanificarsi. Quella che si prospetta è, allora, una scuola che può fare veramente paura. Destino inevitabile a cui conviene solo rassegnarsi e obbedire?...”

A questa domanda, sicuramente non retorica, chi non l’avesse ancora letto troverà in questo saggio convincenti e motivate risposte sulle quali poter fondare un cammino professionale di speranza, fatto di impegno e responsabilità.

Nella scuola esistono preziose energie che chiedono solo di essere liberate. Ne siamo talmente convinti da averne fatto lo slogan dell’ultimo Congresso Nazionale della Cisl Scuola, celebrato a Firenze nella primavera del 2013.

Da queste premesse era francamente difficile attendersi dall’emanando regolamento delegificato sulla valutazione degli alunni qualcosa che rispondesse in termini migliorativi alle preoccupate attese della scuola.

Tornando al Regolamento

Lo Schema del suddetto Regolamento cominciò a circolare tra gli “addetti ai lavori” fin dal dicembre del 2008 in coincidenza della sua trasmissione al CNPI per l’acquisizione del prescritto parere, reso nella seduta plenaria del 17 dicembre 2008, a seguito del quale vennero accolte alcune significative richieste emendative (tra le quali ci piace soprattutto ricordare la cancellazione dell’estensione della valutazione in decimi all’uso della pratica quotidiana e il riconoscimento della pari dignità di tutti gli insegnanti in modo da evitare inaccettabili differenziazioni).

Lo schema così in parte emendato venne preliminarmente approvato dal Consiglio dei Ministri il 13.3.2009 e successivamente inviato, come già riferito, al Consiglio di Stato.

Nel già richiamato parere l’Alto Consesso, dopo aver sottoposto alla valutazione dell’Amministrazione “...l’opportunità di promuovere la realizzazione di un testo organico, volto a rendere palese ai vari destinatari – docenti, famiglie, studenti – le modalità applicative in materia in modo esaustivo, eventualmente agendo, nell’immediato, tramite proprie circolari” (ritenendo evidentemente insufficiente il “coordinamento” delle norme vigenti in materia di valutazione degli alunni realizzato nel testo del Regolamento inviato a parere), non si sottrasse all’obbligo di raccomandare conclusivamente all’Amministrazione “...una rilettura del testo per verificare l’esistenza di eventuali errori o imprecisioni/così, ad es. l’indicativo, invece del congiuntivo al primo rigo del comma 2 dell’art. 14).” (sic!).

La circostanza, pur nella sua apparente “levità”, non passò inosservata al punto che ritenemmo di farne cenno in uno dei primissimi comunicati della Segreteria Nazionale immediatamente dopo l’approvazione definitiva del Regolamento da parte del Consiglio dei Ministri, che qui di seguito riportiamo:

“La grammatica è salva. Il resto, si vedrà...”

Il regolamento sulla Valutazione licenziato oggi in via definitiva dal Consiglio de Ministri è sicuramente rispettoso della grammatica (avendo rimesso un congiuntivo al posto di un indicativo, come richiesto nel parere del Consiglio di Stato): per il resto, appare ben



lontano dall'esigenza di offrire un quadro certo di riferimento nella complessa e delicata materia di cui tratta, tant'è che il Consiglio di Stato, nel già citato parere, suggerisce all'Amministrazione di fornire nell'immediato ulteriori chiarimenti con proprie circolari, e di realizzare in seguito un testo organico.

Il Regolamento assumerà valore di norma solo al momento della sua pubblicazione, che richiede ancora qualche tempo: per l'anno scolastico in corso, quindi, si dovrà fare riferimento a numerosi decreti e circolari, fra cui quelle emanate in questi giorni (nn. 50 e 51), i cui contenuti risultano talvolta incongruenti con quelli del Regolamento. Si veda, ad esempio, la differenza riscontrabile tra i requisiti che il Regolamento prescrive per l'ammissione agli esami di maturità (sufficienza in tutte le materie, e almeno 6 in comportamento), e quanto prevede la C.M. 50, che indica come requisito di ammissione la media del sei.

Il limite vero, e obiettivamente insuperabile, che il Regolamento sconta è quello che si riscontra in quasi tutta la produzione normativa di questo governo sulla scuola: è il limite di un approccio superficiale e non privo di venature demagogiche su temi di grande spessore e delicatezza, affrontati spesso a colpi di slogan, ricercando un facile consenso.

Il ritorno alla valutazione decimale fin dalla primaria, l'assurda prescrizione di valutare in decimi le competenze (senza peraltro offrire indicazioni e orientamenti alle scuole), le estenuanti diatribe sul voto in condotta, ne sono il frutto. Risposte affrettate e talvolta sbagliate a problemi veri; risposte che non assicurano il recupero di serietà e rigore nello studio, né possono risolvere il problema dell'indisciplina e del bullismo.

Sono state riprese solo in parte, nel Regolamento, le osservazioni al cui accoglimento il Cnpi subordinò, nel dicembre scorso, il suo parere favorevole. Tra queste indichiamo la non estensione dell'uso dei voti decimali alla "pratica quotidiana" della valutazione nella scuola primaria, l'esplicita previsione, valida per tutto il primo ciclo, dello scrutinio presieduto dal Dirigente per la valutazione di fine anno, il riconoscimento della pari dignità di tutti i docenti ai fini valutativi, con la conseguente abrogazione dell'art. 304 del T.U. 297/94.

La Segreteria Nazionale"

Ma una valutazione più complessiva, che evidenzia e riassume le nostre posizioni sui contenuti dello Schema del Regolamento licenziato dal Consiglio dei Ministri nella preliminare deliberazione del 13 marzo 2009, è rinvenibile nel documento che la Segreteria Nazionale della Cisl Scuola fece pervenire alla ministra Mariastella Gelmini di cui riproduciamo integralmente il testo:

"Prot. n. 710, Roma, 31 marzo 2009

On. Mariastella Gelmini

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Roma

La Segreteria Nazionale della Cisl Scuola, presa visione dello schema di regolamento sulla valutazione degli alunni, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione di venerdì 13 marzo 2009, ritiene necessario esporre le proprie osservazioni nel merito del provvedimento in questione, ritenendo che nel testo licenziato esistano elementi di criticità che dovrebbero essere adeguatamente corretti in sede di approvazione definitiva.

A) Osservazioni di carattere generale

Il suddetto Regolamento, dovendo innanzitutto provvedere, per espresso mandato legislativo, al "coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti", ad

avviso della scrivente Segreteria Nazionale dovrebbe richiamare, ancorché in forma sintetica compatibile con l'equilibrio redazionale tipico di un contesto ordinamentale, alcuni fondamentali, essenziali e imprescrittibili principi assunti all'esito del più accreditato e condiviso dibattito psico-pedagogico e socio-culturale dell'ultimo trentennio in tema di valutazione, che hanno orientato le relative scelte normative definite sia a livello primario che negli atti di decretazione secondaria.

Ci riferiamo alla finalità formativa della valutazione, in una scuola che punta all'inclusione piuttosto che alla selezione, che pur valorizzando le eccellenze si fa carico delle condizioni di partenza di ciascun alunno legate all'estrazione familiare e ai contesti socio-economici del territorio di provenienza.

E ciò non contrasta con il processo da alcuni anni avviato, al quale la Cisl Scuola ha guardato con attenzione e interesse, inteso a restituire alla scuola maggior rigore e serietà rispetto al perseguimento di conoscenze, abilità e competenze quali presupposti imprescindibili per il reale e consapevole esercizio, da parte di tutti e nel rispetto degli stili cognitivi e dei progetti di vita di ciascuno, di quei diritti di cittadinanza attiva, indispensabili sia per l'inserimento nel mondo dei lavori e delle professioni sia per il proseguimento verso «i più alti gradi degli studi».

In particolare (come esplicheremo nell'analisi delle singole norme contenute nello schema di regolamento) la Cisl Scuola ritiene che i riferimenti testuali:

- a) alla valutazione quale espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente nella sua dimensione sia **individuale** che **collegiale**;
- b) alla **collegialità** della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, con deliberazione assunta, ove necessario, **a maggioranza**;
- c) alla possibilità di ammissione all'esame di Stato nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi **in ciascuna disciplina** o gruppo di discipline,

rendano necessario che il regolamento in corso di approvazione, nell'ambito del coordinamento delle norme vigenti, sciogla qualsiasi dubbio ed elimini possibili ambiguità circa la corretta dialettica intercorrente nel rapporto professionale e istituzionale tra la dimensione individuale e quella collegiale dei docenti, nel senso di ribadire che, ferma restando in sede di scrutinio periodico o finale la competenza del docente titolare dell'insegnamento di ciascuna disciplina o gruppo di discipline di proporre la valutazione numerica in decimi dei propri alunni, l'esito complessivo della valutazione ("promozione", "bocciatura", ammissione o meno all'esame di Stato) **resti prerogativa del Consiglio di classe**, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

Una chiara procedura, che affidasse espressamente ad un organo collegiale la responsabilità istituzionale e professionale di una valutazione complessivamente positiva, anche in presenza di una (o più) insufficienza/e, escluderebbe qualsiasi rischio o accusa di "falsificazione" della determinazione valutativa del singolo docente.

Infatti, mentre questo criterio è chiaramente esplicitato per quanto concerne la valutazione del comportamento, altrettanto non appare in riferimento alla valutazione degli apprendimenti. Per quanto riguarda, in particolare la valutazione del comportamento, la Cisl Scuola mentre da un lato apprezza l'opportuno richiamo al d.P.R. 249/98, come modificato e integrato dal d.P.R. 235/2007, e la conseguente specificazione dei criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento ai fini dell'attribuzione di un voto numerico inferiore a sei decimi, eccepisce tuttavia che il voto di condotta potrà anche rappresentare un deterrente per gli studenti, ma gli educatori (e la società nel suo complesso) non possono dimenticare che il fenomeno del "bullismo" e di altre forme di comportamento antisociale non costituisce un problema esclusivo della scuola, ma investe tutta la collettività.

Bullismo e violenza non si imparano a scuola, ma nonostante la scuola. È a partire da qui (e non soltanto dal ripristino del voto di condotta) che possiamo ragionare anche di quello che la scuola può fare di più e meglio per contrastare questi fenomeni

La Cisl Scuola ribadisce che – in assenza di un’azione sinergica tra scuola, famiglia, istituzioni e “sociale organizzato”, finalizzata alla realizzazione di un vero “patto educativo” – si corre il rischio di non conseguire alcun risultato soddisfacente. Mentre questo “ patto di corresponsabilità” è stato esplicitamente dichiarato – con nostra piena condivisione – nello “Statuto degli studenti e delle studentesse”, riterremo di grande importanza che venisse testualmente riproposto anche nel Regolamento sulla valutazione acquisendo così maggior impatto istituzionale e più stringente valenza ordinamentale.

B) Osservazioni nel merito delle singole disposizioni

1. La previsione di certificazione dei livelli di apprendimento contenuta nell’art. 1, comma 6, dello schema di regolamento, da effettuarsi in riferimento ai momenti conclusivi della scuola primaria, secondaria di primo grado, dell’assolvimento dell’obbligo e del secondo ciclo di istruzione, da un lato attenua la struttura ordinamentale per cicli (primario e secondario), e dall’altro individua un nuovo segmento autonomo del percorso scolastico (biennio di assolvimento dell’obbligo di istruzione), senza che vi sia, tuttavia, chiarezza in ordine alle finalità della certificazione e alle modalità di effettuazione della stessa.
2. Lo schema di regolamento abroga esplicitamente il decreto del Miur n. 5 del 16.1.2009, riguardante la valutazione del comportamento degli alunni. Tale provvedimento, tuttavia, risultava più completo sia sotto il profilo dei contenuti che delle procedure rispetto alle norme contenute nello schema in esame. Sarebbe, quindi, opportuna una revisione del testo che tenesse conto delle disposizioni precedentemente vigenti, attingendo ad esse per le parti che risultano decisamente più adeguate a regolamentare la materia.
3. In riferimento alla valutazione degli alunni della scuola primaria lo schema di regolamento richiama una procedura di valutazione periodica e finale individuale o collegiale senza tenere conto che in questo ordine di scuola non esiste uno scrutinio conclusivo collegiale, e solo il docente di sostegno è esplicitamente individuato come titolare sulla classe. Per quanto riguarda, poi, la non ammissione dell’alunno alla classe successiva, si precisa che essa può avvenire solo in casi eccezionali con decisione assunta all’unanimità dai docenti. Ma, come già rilevato, non risulta chiaro “quali docenti” devono essere individuati come “titolari” della classe. È necessario fare chiarezza su questo delicato punto, al fine di evitare ambiguità interpretative che possono influire negativamente sulla procedura di valutazione.
4. Mentre per la secondaria di primo grado il meccanismo di determinazione del voto di profitto e di condotta è stabilito chiaramente dal decreto 137, art.3 comma 3, nella scuola secondaria di secondo grado, dove già esisteva un meccanismo analogo (art.193, comma 1 decreto l.vo 297/94), non risulta chiaro se continuerà ad essere applicato quanto previsto dalla richiamata norma del TU 297/1994. Il regolamento, infatti, nel richiamare l’art. 193 rinvia esplicitamente al solo secondo periodo del comma 1, mentre le modalità della delibera da parte del consiglio di classe sono contenute nel primo periodo del comma.
5. Non si comprende per quale motivo sia stata inserito in questa sede, con l’art. 5, un richiamo alle norme riguardanti l’obbligo di istruzione, che non hanno alcuna attinenza con la materia della valutazione degli alunni. La norma appare, quindi, superflua.
6. L’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo – analogamente a quanto già disposto dall’art. 3 per l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione – è prevista per gli alunni che conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Non è chiaro tuttavia quali siano le discipline che concorrono all’ammissione. Il fatto che il successivo comma 3 preveda la partecipazione dei docenti di educazione fisica al consiglio di classe sembra far rientrare la loro disciplina fra quelle

determinanti (come potrebbe desumersi anche dal successivo art. 14). Non si chiarisce il ruolo degli insegnanti di sostegno (nel primo ciclo è prevista la contitolarità: nulla si dice invece in questa sede). In che modo, comunque, i docenti di educazione fisica e di sostegno influiranno sulla valutazione finale di ammissione non appare ben chiaro: con il voto della singola disciplina (ma l'insegnante di sostegno non ha una disciplina di riferimento) o intervenendo nella media dei voti (che però non è prevista come criterio di ammissione)?

7. L'attribuzione agli alunni di scuola secondaria di primo e secondo grado di un voto di comportamento inferiore ai sei decimi in caso di recidiva (sanzione disciplinare irrogata in precedenza), ovvero quando gli si possa attribuire la responsabilità di comportamenti gravemente lesivi degli obblighi e doveri imposti dal d.P.R. 249/1998, produce effetti determinanti sull'ammissione alla classe successiva e sull'ammissione agli esami di Stato. Ciascuna istituzione scolastica potrà comunque definire un proprio regolamento disciplinare, e ciò potrebbe causare disparità di trattamento tra gli alunni a seconda dell'individuazione dei comportamenti oggetto di sanzione (un comportamento che una scuola individua come sanzionabile, e quindi premessa della recidiva, un'altra scuola potrebbe ritenerlo influente ai fini sanzionatori). È opportuno regolamentare in termini uniformi la materia per evitare l'insorgere di ampie controversie che andrebbero a discapito delle finalità del regolamento.

8. La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà riferita, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello schema di regolamento, al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Non si comprende come la valutazione del comportamento possa essere presa in considerazione in termini generali, considerando che devono ovviamente rientrare nel Pei tutti gli elementi che devono accompagnare l'integrazione dell'alunno e che il comportamento non può acquisire rilevanza se non in relazione alla condizione individuale dell'alunno disabile.

9. In riferimento alla valutazione degli alunni in ospedale, prevista dall'art. 11 dello schema di regolamento, si ritiene opportuno estendere quanto previsto in tale norma alle forme, ormai abbastanza frequenti, di istruzione domiciliare.

Distinti saluti.

Francesco Scrima"

Questa, infine, la scheda a carattere prevalentemente tecnico, predisposta dalla Segreteria Nazionale in occasione dell'entrata in vigore del d.P.R. 122/2008:

"Le sbandierate "clamorose" novità introdotte dalla ministra Gelmini in materia di valutazione degli apprendimenti (rendimento/profitto) e del comportamento (condotta) degli alunni, da questa ritenute uno strumento decisivo **per restituire serietà e rigore agli studi e per contrastare più efficacemente il fenomeno del bullismo**, se si eccettua il ripristino della valutazione numerica espressa in decimi (cioè dei voti) nella scuola primaria e secondaria di primo grado (estesa, paradossalmente, anche alla certificazione delle competenze), si riducono, sostanzialmente, ad una riedizione, più o meno aggiornata, delle disposizioni del **passato remoto** (Gentile) e **prossimo** (Fioroni). Queste le novità più significative contenute nel d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (pubblicato sulla G.U. n. 191 del 19.8.2009, entrato in vigore il giorno successivo) che detta la disciplina complessiva della valutazione, azzerando le precedenti disposizioni emanate in via transitoria per l'a.s. 2008/2009 (ed in particolare il DM n. 5 del gennaio 2009 e le CC.MM. nn. 50 e 51 del maggio scorso:

- a) valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze;
- b) valutazione del comportamento;
- c) ammissione (e non ammissione) alla classe successiva;
- d) ammissione (e non ammissione) agli esami conclusivi del I e del II ciclo.

a) Valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze

a.1) Nella scuola primaria

- **Come?** La valutazione periodica e finale è effettuata con voti numerici, riportati anche in lettere
- **Da chi?** Singolarmente, in caso di docente “unico” (nelle sole classi funzionanti a 24 ore settimanali) o collegialmente dai docenti “contitolari” della classe, cioè da tutti i docenti che in essa operano
- **Come si valutano le competenze?** Sempre attraverso i voti, che accompagnano la relativa descrizione e certificazione secondo modelli che verranno adottati con un apposito Decreto del Miur. Valutare le competenze attraverso voti numerici, quando tutti concordano sull'utilizzo di appositi descrittori di livello, è unanimemente ritenuta un'assurdità culturale, pedagogica e didattica
- **Come avveniva nel passato?** La legge 517/77, abolendo i voti, prevedeva un giudizio analitico e sintetico e la compilazione aggiornata di una **scheda personale** contenente notizie e osservazioni sistematiche. Il Regolamento sull'autonomia (d.P.R. 275/99, art. 4, comma 4) ha demandato alle istituzioni scolastiche il compito di individuare i criteri e le modalità di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale. Successivamente l'art. 8 del D.L.vo 59/2004 (Moratti) ha affidato la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento nonché la certificazione delle competenze ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati, abrogando le competenze di consigli di interclasse.

a.2) Nella scuola secondaria di I grado

- **Come?** La valutazione periodica e finale è effettuata con voti numerici, riportati anche in lettere
- **Da chi?** Dal Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza
- **Come si valutano le competenze?** Idem, come per la primaria
- **Come avveniva nel passato?** La legge 517/77 stabiliva che il consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, era tenuto a compilare e a tenere aggiornata una **scheda** (come sopra) da cui desumere motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e la valutazione globale del livello di maturazione raggiunto. L'art. 11 del D.L.vo 59/2004 (Moratti) ricalca il contenuto del precedente art. 8, con l'aggiunta della predisposizione da parte delle scuole, “...sulla base degli esiti della valutazione periodica, di interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti”.

a.3) Nella scuola secondaria di II grado

- **Come?** Attraverso voti numerici, come nel passato
- **Da chi?** Dal Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza
- **Come avveniva nel passato?** Continuano sostanzialmente ad applicarsi le vecchie disposizioni, salvo (vedi sotto) le questioni della **sufficienza** in ciascuna materia per la promozione alla classe successiva e per l'ammissione all'esame di Stato, le conseguenze del voto di condotta e la valutazione del voto in educazione fisica

b) Valutazione del comportamento

b.1) Nella scuola primaria

- **Come?** Attraverso **un giudizio**, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione. Mancando il voto, non è prevista alcuna sanzione

- **Da chi?** Singolarmente, in caso di docente unico (come sopra) o collegialmente dai docenti contitolari della classe (come sopra)
- **Come avveniva nel passato?** La Legge 517/77 ha abrogato le precedenti disposizioni, risalenti alla riforma “Gentile”, nella quale si parlava di “educazione morale, civile e fisica” e veniva valutata con le aggettivazioni: insufficiente, sufficiente, buono, lodevole, divenuto in seguito “ottimo”.

Anche per il comportamento vale la disposizione contenuta nel Regolamento sull’Autonomia. E nell’art. 8 del D.L.vo 59/2004

b.2) Nella scuola secondaria di I grado

- **Come?** Attraverso un voto numerico, accompagnato da una nota illustrativa. Si valuta anche l’attività di strumento musicale
- **Da chi?** Collegialmente dal Consiglio di classe
- **Come avveniva nel passato?** Vedi scuola primaria

b.3) Nella scuola secondaria di II grado

- **Come?** Attraverso voti numerici, riportati nel documento di valutazione. Per l’attribuzione di un voto inferiore a sei decimi è necessario che allo studente sia stata precedentemente inflitta, nel corso dell’a.s., la sanzione disciplinare della sospensione. La valutazione della condotta e dell’educazione fisica concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio
- **Da chi?** Dal Consiglio di classe (come sopra)
- **Come avveniva nel passato?** Le norme riportate nel T.U. 297/94, che si rifacevano alla riforma Gentile (R.D. 1297/1928) richiedevano una votazione non inferiore a sette decimi, disposizione abrogata dal d.P.R. 275/99 e dalla prima riforma degli esami di maturità voluta dal Ministro D’Onofrio (vedi sotto)

c) Ammissione e non ammissione alla classe successiva

c.1) Scuola primaria

- **Come?** Sempre attraverso una decisione assunta singolarmente o collegialmente (come sopra). La non ammissione alla classe successiva deve avere carattere eccezionale e debitamente motivato
- **Da chi?** Come sopra
- **Come avveniva nel passato?** La Legge 517/77 oltre all’eccezionalità, prevedeva il conforme parere del Consiglio d’interclasse, sulla base di una motivata relazione. Il D.L.vo 59/2004 (Moratti) ha eliminato il ruolo del Consiglio d’interclasse

c.2) Scuola secondaria di I grado

- **Come?** Attraverso un giudizio di ammissione, avendo riportato un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, o gruppo di discipline, (e sempreché sia stata effettuata la frequenza di “almeno i tre quarti” dell’orario annuale, quale condizione di validità dell’anno scolastico, salvo motivate deroghe)
- **Da chi?** Dal Consiglio di classe, con decisione assunta a maggioranza
- **Come avveniva nel passato?** Come sopra

c.3) Scuola secondaria di II grado

- **Come?** Attraverso un giudizio di ammissione, avendo riportato un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, **compresa la condotta** (comportamento)
- **Da chi?** Dal Consiglio di classe, con decisione assunta a maggioranza
- **Come avveniva nel passato?** Secondo la riforma Gentile, per essere promossi era necessario aver riportato un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia e almeno sette decimi in comportamento. Con il sei in condotta, si veniva rimandati a settembre in tutte le materie. Con voto inferiore a sei si veniva bocciati. Secondo

l'art. 193 del T.U. 297/94, abrogato da D'Onofrio e dal Regolamento sull'Autonomia, per l'ammissione alla classe successiva era necessario almeno il voto di otto decimi in condotta. Con il sette, si veniva rimandati a settembre in tutte le materie. Con l'abolizione degli esami di riparazione, D'Onofrio aveva introdotto il meccanismo dei "debiti" formativi e la previsione, all'inizio del successivo anno scolastico delle iniziative didattico-educative di recupero (IDEI). Ma i debiti si potevano trascinare fino all'esame di Stato. Il Ministro Fioroni ha ripreso la materia, introducendo un criterio di maggior rigore e di fatto, sospendendo lo scrutinio di giugno per gli studenti con debiti, spostava la verifica a settembre per l'ammissione o meno all'anno successivo. In sostanza, se dopo i corsi di recupero lo studente non aveva conseguito una preparazione sufficiente, corrispondente quindi ad un voto numerico di almeno sei, veniva di fatto "bocciato". Il Ministro Gelmini ha mantenuto questo meccanismo. La sua Legge ha voluto (pleonasticamente) precisare che se dopo i corsi di recupero di settembre lo studente non dimostra di aver saldato **tutti i debiti** registrati nello scrutinio di giugno e, pertanto, di non aver raggiunto un livello di preparazione, numericamente valutato con un voto non inferiore a sei decimi, deve essere bocciato, escludendo così ogni spazio di considerazione socio-pedagogica da parte del Consiglio di classe.

d) Ammissione e non ammissione agli esami conclusivi del I e del II ciclo

d.1) Scuola primaria

Il problema non si pone, avendo la riforma Moratti eliminato l'esame di "quinta elementare", prevedendo l'esame di stato al termine del primo ciclo d'istruzione

d.2) Scuola secondaria di I grado

- **Come?** Attraverso l'attribuzione di un unico voto, avendo riportato o un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, compresa la condotta (comportamento).
- **Da chi?** Dal Consiglio di classe, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico
- **Come avveniva nel passato.** Come per l'ammissione alla classe successiva (vedi sopra)

d.3) Scuola secondaria di II grado

- **Come?** Attraverso un giudizio di ammissione e l'attribuzione di un punteggio per il credito scolastico
- **Da chi?** Dal Consiglio di classe, avendo riportato un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, compresa la condotta (comportamento)
- **Come avveniva nel passato?** Sostanzialmente come per 'ammissione alla classe successiva.

In conclusione

La stesura del Regolamento è stata resa complicata dai vincoli (inderogabili) della Legge 169/2008 e, pertanto, non raggiunge l'obiettivo, imposto dalla Legge stessa, di coordinare le norme, vecchie e nuove, che disciplinano la materia.

Vale, in definitiva, il severo giudizio del Consiglio di Stato che, partendo dal presupposto che il Regolamento "...rende più complesso il compito di chi è chiamato ad operare nel settore..." invita l'Amministrazione a valutare "...l'opportunità di promuovere la realizzazione di un testo organico, volto a rendere palese ai vari destinatari... le modalità applicative in modo esaustivo".

A distanza di 5 anni il quadro normativo delineato dal d.P.R. 22.6.2009, n. 122 è restato sostanzialmente invariato, salvo le disposizioni impartite dal Miur, sulla base dell'esplicito rinvio contenuto nel comma 6 dell'art.8, concernente l'adozione dei modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione.

Benché in materia di certificazione delle competenze occorrerebbe fare riferimento ad altri contesti normativi (ed in maniera particolare al D.M. 22.8.2007, n. 139, concernente il regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione) che ci porterebbero lontano dalla materia della presente "celebrazione".

Ci limiteremo, pertanto, a richiamare il D.M. 27.1.2010, n. 9, con il quale è stato trasmesso il modello di certificazione, accompagnato dalle relative Indicazioni, predisposte dall'Indire.

Mentre ci accingiamo a spegnere, senza entusiasmo – lo confessiamo- queste cinque candeline, rimane in noi la convinzione che, nonostante la sostanziale metabolizzazione delle innovazioni introdotte dai provvedimenti "Gelmini", sarebbe quanto mai opportuno riprendere una più distesa e serena riflessione sulle problematiche culturali, pedagogiche e didattiche della valutazione degli alunni.